



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 118 del 29/11/2018**

**Proposta n. 1457/2018**

**OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO RESIDENZIALE "LE COLLINETTE", PRESENTATO AL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA DA SOGGETTI VARI ED UBICATO IN LOC. MADONNA DEL PIANO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

## **II PRESIDENTE**

### **Premesso che:**

- la disciplina urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda è tuttora rappresentata dal Piano Regolatore Generale (PRG);
- con nota n. 778 del 3.2.2018 (ricevuta al prot. prov.le n. 2783 del 5.2.2018) il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti una proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) a scopo residenziale denominata "Le Collinette", presentata al Comune dai sigg.ri Rigolli Daniele e Rigolli Daniela e da P.R. Immobiliare snc, relativa ad un'area posta in loc. Madonna del Piano, parte sud-ovest del centro abitato di Lugagnano;
- l'area oggetto di Piano, inserita in un contesto urbano esistente, è classificata come "*Zona C1 Residenziale di espansione*" dal vigente PRG ed è disciplinata dall'art. 40 delle NTA; la proposta riguarda uno dei due sub-comparti di proprietà e prevede la suddivisione in lotti edificabili di dimensioni differenti che si prestano alla realizzazione di tipologie edilizie diversificate, oltre alla realizzazione della viabilità principale e di quella interna al comparto, ai parcheggi e al verde;
- con nota n. 3357 del 9.2.2018 sono stati richiesti al Comune i pareri di competenza delle Autorità ambientali, mentre alcune integrazioni sono state richieste dalle Autorità stesse al Comune;
- i suddetti pareri sono infine pervenuti in parte direttamente dalle Autorità coinvolte e in parte in allegato alla nota comunale n. 5593 del 31.8.2018 (registrata al prot. prov.le n. 25131 del 31.8.2018);
- il termine di 60 giorni per l'assunzione del presente provvedimento ha iniziato a decorrere dal 10.10.2018, data di arrivo dell'ultimo parere richiesto, e pertanto scade il 9.12.2018, come comunicato con nota n. 30881 del 19.10.2018;

**Tenuto conto che**, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali vigenti, quale è il caso del PPIP in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della previgente normativa e, pertanto, la Variante al Piano di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9/2008 e viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Lugagnano Val d'Arda, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

**Considerato che**, non costituendo il PPIP variante allo strumento urbanistico vigente, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

**Atteso che** relativamente alla valutazione ambientale del PPIP il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

**Preso atto:**

- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 14837 del 25.9.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 27726 del 25.9.2018);

- del parere igienico-sanitario (agli atti) reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 87978 del 9.10.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 29532 del 10.10.2018);
- del parere (agli atti) reso da IRETI SpA con nota n. 12195 del 1.8.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 25131 del 31.8.2018 in allegato alla citata nota comunale n. 5593/2018);

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

**Considerato** che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato-Lugagnano, provvedimento verifica PPIP Le Collinette"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole condizionato all'esito positivo delle verifiche di compatibilità previste dall'art. 5 della L.R. n. 19/2008, come definite per il livello di approfondimento minimo, II o III, richiesto dalla direttiva D.A.L. n. 112/2007, aggiornata dalla D.G.R. n. 2193/2015, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 33 delle Norme del PTCP, anche in relazione alla Tav. A4 dello stesso Piano. Risulta comunque indispensabile, in particolare, la determinazione della frequenza di risonanza e la stima del fattore di amplificazione (litologica e topografica), applicato all'accelerazione al sito come indicata nella D.G.R. n. 2193/2015. Le eventuali prescrizioni risultanti dalle suddette verifiche dovranno essere debitamente recepite in sede di approvazione del PPIP e messe in atto nella successiva fase di progettazione, nel rispetto della vigente normativa tecnica per le costruzioni;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Viste:**

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;

- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dei contenuti del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIPI) a scopo residenziale denominata "Le Collinette", presentato al Comune dai sigg.ri Rigolli Daniele e Rigolli Daniela e da P.R. Immobiliare snc, relativamente ad un'area posta in loc. Madonna del Piano, parte sud-ovest del centro abitato di Lugagnano;

2. di esprimere, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato-Lugagnano, provvedimento verifica PPIP Le Collinette"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole condizionato all'esito positivo delle verifiche di compatibilità previste dall'art. 5 della L.R. n. 19/2008, come definite per il livello di approfondimento minimo, II o III, richiesto dalla direttiva D.A.L. n. 112/2007, aggiornata dalla D.G.R. n. 2193/2015, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 33 delle Norme del PTCP, anche in relazione alla Tav. A4 dello stesso Piano. Risulta comunque indispensabile, in particolare, la determinazione della frequenza di risonanza e la stima del fattore di amplificazione (litologica e topografica), applicato all'accelerazione al sito come indicata nella D.G.R. n. 2193/2015. Le eventuali prescrizioni risultanti dalle suddette verifiche dovranno essere debitamente recepite in sede di approvazione del PPIP e messe in atto nella successiva fase di progettazione, nel rispetto della vigente normativa tecnica per le costruzioni.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lugagnano Val d'Arda;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**BARBIERI PATRIZIA**

**con firma digitale**

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS  
(di cui all'art.12, comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006e succ. mod. e int.)**

Nell'ambito del Rapporto Preliminare esaminato è stata costruita una metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni proposte con il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) da attuare sul territorio comunale di Lugagnano Val d'Arda che risulta articolata secondo alcune fasi procedurali principali:

- analisi dei vincoli
- descrizione dei fattori di attenzione ambientale
- descrizione degli impatti di cantiere
- potenziale effetti attesi
- conclusioni.

Il Rapporto Preliminare è stata predisposto sviluppando le tematiche di cui all'Allegato I al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., al fine di individuare con riferimento a ciascuna componente considerata, i principali effetti indotti dall'attuazione delle scelte di Piano e di definire le più idonee e corrette azioni di mitigazione ambientale per eliminare o minimizzare gli effetti medesimi.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del Testo unico ambientale, considerata la proposta di PPIP, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP)  
relativa all'insediamento residenziale denominato "Le Collinette", comune di Lugagnano Val d'Arda,  
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. e int..**

La proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti dell'istruttoria tecnica svolta, sulla base della quale è stato formulato il presente Provvedimento di verifica, e delle seguenti condizioni di sostenibilità.

1. È necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nello stesso.
2. Occorre rispettare le condizioni di sostenibilità presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Le previsioni contenute nel Piano esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1457/2018 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO  
RESIDENZIALE "LE COLLINETTE", PRESENTATO AL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA  
DA SOGGETTI VARI ED UBICATO IN LOC. MADONNA DEL PIANO. VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E  
SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, si esprime ai  
sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 27/11/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**





**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 118 del 29/11/2018

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,  
assistenza agli Enti Locali**

**Oggetto:** PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO RESIDENZIALE "LE COLLINETTE", PRESENTATO AL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA DA SOGGETTI VARI ED UBICATO IN LOC. MADONNA DEL PIANO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 29/11/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale